

**esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere – Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011**

Creditore, anche intervenuto - Litisconsorte necessario nell'opposizione agli atti esecutivi -
Pretermissione - Mancato rilievo nei gradi di merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità -
Conseguenze - Rimessione al giudice ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. Corte di
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011

Nelle opposizioni agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i creditori, compresi gli
intervenuti, atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto
idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia
con riferimento alla distribuzione della somma ricavata. Ne consegue che la mancata
partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario, qualora non abbia formato oggetto di
discussione nei precedenti gradi di merito, deve essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità con
conseguente rimessione, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., della causa al
giudice che l'ha pronunciata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011